DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica la direttiva 84/634/CEE concernente le disposizioni relative all'ora legale

(85/582/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 27 e 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le disposizioni relative all'ora legale previste dalla direttiva 84/634/CEE [1] devono essere adeguate in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, in virtù dell'articolo 27 dell'atto di adesione, l'adeguamento della direttiva dev'essere operato in conformità degli orientamenti stabiliti nell'allegato II del suddetto atto;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto e che queste misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto al 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, il testo degli articoli 3 e 4 della direttiva 84/634/CEE è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Gli stati membri diversi dall'Irlanda e dal Regno Unito prendono le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per gli anni 1986, 1987 e 1988 cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di settembre, cioè:

— nel 1986: il 28 settembre,

— nel 1987: il 27 settembre,

— nel 1988: il 25 settembre.

Articolo 4

L'Irlanda e il Regno Unito prendono le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per gli anni 1986, 1987 e 1988 cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale, della quarta domenica di ottobre, e cioè:

— nel 1986: il 26 ottobre,

— nel 1987: il 25 ottobre,

— nel 1988: il 23 ottobre.»

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

[1] GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 33.